

Parco Regionale delle Alpi Apuane

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO DEL PARCO ALLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI OTTENUTE CON METODO BIOLOGICO CERTIFICATO

Art. 1 – Finalità

1. Il Parco, al fine di tutelare e promuovere le produzioni agricole del proprio territorio e di incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la concessione di uno specifico marchio denominato "Prodotto consigliato dal Parco" per qualificare le produzioni agro alimentari ottenute entro i propri confini amministrativi dell'area parco e dell'area contigua, con metodo biologico certificato in applicazione dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008, 967/2008, 1254/2008 e 710/2009 e succ. modif. ed integr.

Art. 2 – Caratteristiche del Logo

1. L'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" potrà essere rilasciato, a seguito di specifico atto amministrativo, ad ogni produttore agricolo ritenuto idoneo e consisterà nella riproduzione dell'attuale emblema del Parco con le dizioni "Prodotto consigliato dal Parco" in lingua italiana ed inglese (allegato A).
2. Il logo è immodificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un minimo di 1,6 per 2,5 cm. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.
3. Il logo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette dei produttori che ne faranno uso.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono utilizzare il Logo "Prodotto consigliato dal Parco" i produttori agricoli che producono e/o allevano con metodo biologico certificato, all'interno dei confini dell'area parco e dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi Apuane.

Art. 4 – Elenco delle produzioni su cui è ammesso l'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco"

1. La concessione del logo del Parco è ammessa per le seguenti produzioni agroalimentari:

- latte e suoi derivati;
- carni fresche ed insaccati;
- castagne e derivati;
- miele e prodotti dell'alveare;
- frutta (mele, pere, susine, albicocche, ecc.);
- prodotti spontanei del bosco (fragole, mirtilli, lamponi ecc.);
- conserve e confetture (ottenute con prodotti freschi di cui ai punti precedenti);
- cereali (grano, granoturco, farro, segale, orzo, avena, ecc.) e derivati;
- ortaggi;
- vino e uva;
- distillati e liquori;
- trote e altri pesci allevati;
- olive e olio;
- pasta, dolci e prodotti da forno;
- piante officinali.

Art. 5 – Modalità di richiesta dell'utilizzo del Logo

1. I produttori agricoli che intendono impiegare il logo "Prodotto consigliato dal Parco" per le produzioni agro-alimentari, devono compilare il modulo di domanda (allegato C). I soggetti richiedenti dovranno fornire, inoltre, i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA e relativi estremi identificativi (numero).

- b) Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del marchio sono ottenute all'interno dei confini dell'area parco e dell'area contigua, con metodo Biologico Certificato da Organismo di Controllo riconosciuto e di non avere, con questo, contestazioni o contenziosi in corso.
- c) Dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione utile al Parco per comprendere al meglio le caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del Logo e ad autorizzare il Parco ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.
- d) Copia del Programma Annuale di Produzione ("PAP") ed eventuali variazioni.

Art. 6 – Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Parco si impegna, entro un mese dalla richiesta, ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta e a qualificare e quantificare le produzioni che potranno essere contrassegnate dal Logo. L'istruttoria sarà effettuata dal personale del Parco che potrà avvalersi, se necessario, della consulenza di specialisti del settore. Qualora il produttore agricolo sarà ritenuto idoneo, si procederà alla stipulata una specifica convenzione con il Parco che avrà durata annuale (allegato B).

Art. 7 – Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione ha durata annuale.
2. La domanda di autorizzazione all'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" dovrà essere presentata annualmente entro il 15 febbraio secondo le modalità previste all'articolo 5.
Nei quindici giorni successivi il Parco esamina e approva l'elenco dei produttori agricoli ammessi ad utilizzare il Logo.
3. L'esito della richiesta sarà comunicato mediante lettera ai produttori agricoli richiedenti.

Art. 8 – Controlli

1. Il Parco al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Regolamento effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni previste. Per tali verifiche si avvarrà principalmente del proprio personale e in via straordinaria di tecnici incaricati.